



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo Statale TITO LIVIO - FIORELLI
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)
Tel. 081400485 Fax. 081400485 - C.M.: NAIC8G400E www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail naic8g400e@istruzione.it E-mail PEC
naic8g400e@pec.istruzione

Regolamento di Disciplina

Riferimenti normativi

Premessa:

Il presente regolamento si ispira, in particolare, alle indicazioni contenute nello

- **Statuto delle studentesse e degli studenti” della Scuola Secondaria 1° Grado emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998,**
- **Integrato e modificato con dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e successive modifiche del 31/7/2008 oltreché ai principi contemplati nel Piano dell’Offerta Formativa e nell’art.14 del D.P.R. n. 275/99.**

Esso è da ritenersi parte integrante del Regolamento della scuola; elenca i diritti ed i doveri dello studente e delle studentesse, la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di applicazione del regolamento stesso. Le norme in esso contenute sono state formulate in collaborazione tra le diverse componenti della scuola, tali da essere: chiare, comprensibili, realistiche e rispondenti agli obiettivi educativi e didattici previsti nel PTOF.

La scuola ha infatti il compito di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Il documento non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma scopo del regolamento è favorire, attraverso regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le attività didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza. Il presente Regolamento ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva/punitiva, quale era delineato nel Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura “riparatoria - risarcitoria”, cioè, tendente ad inserirlo nella comunità educante responsabilizzandolo.

Lo studente chiede il permesso per uscire dall’aula al docente presente in classe. Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quei comportamenti intollerabili, soprattutto se consumati all’interno della comunità scolastica. La scuola, deve poter avere gli strumenti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza verso i più deboli, i portatori di handicap, ecc, comportamenti che configurano fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana e che mettono in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse stato già sanzionato, e che quindi, siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica.

Di fronte a tali situazioni la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza.

Norme di comportamento

Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle regole della convivenza civile, gli alunni devono assumere comportamenti corretti e rispettosi verso i compagni, i docenti e il personale. Per raggiungere questo importante obiettivo, è fondamentale la consapevole e quotidiana attenzione/collaborazione delle famiglie di ciascun alunno. Gli alunni devono essere educati (non solo dalla scuola, ma anche e soprattutto dalla famiglia) a capire che sono soggetti di diritti e di doveri.

Art. 1 – Doveri dello studente

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni; si assenta solo per gravi e motivate cause, che la famiglia è tenuta a comunicare alla scuola e a giustificare per scritto.
2. Lo studente porta a scuola il materiale didattico occorrente, si presenta con abbigliamento adatto al luogo. Utilizza la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginnico - sportive.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività, parole offensive, attivoli.
4. Lo studente rispetta il diritto dei compagni all'istruzione, non disturba lo svolgimento delle lezioni.
5. Lo studente chiede il permesso per uscire dall'aula al docente presente in classe.
6. Durante il cambio dei docenti non si allontana arbitrariamente dalla classe, né sosta nei corridoi
7. Lo studente è leale; dice la verità e in caso di discordia si rivolge ad un arbitro neutrale ed autorevole tra i docenti o al dirigente scolastico. Non permette che la colpa ricade sugli altri riconosce i propri errori ed impara ad assumere e proprie responsabilità.
8. Lo studente cura la pulizia della persona, tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio, lasciando a casa ogni oggetto pericoloso come temperini, cacciaviti ed altro.
9. Lo studente mantiene, in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
10. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e dell'ambiente dove eventualmente lavora; non compie atti lesivi o vandalici verso la struttura scolastica, suppellettili, attrezzature. Lo studente è tenuto a risarcire i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza.
12. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici, delle proprie mancanze e riferisce sulle iniziative scolastiche.
13. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 2 – Diritti dello Studente

1. Diritto all'apprendimento in libertà; per libertà di apprendimento si intende la condizione di conquista di una propria personalità attraverso la guida, oltre che tecnica, anche morale del docente.
2. Diritto alla continuità dell'apprendimento.
3. Diritto al rispetto della propria diversità, anche di natura culturale, ideologica e religiosa.
4. Diritto all'istruzione (art. 34 comma 1 della Costituzione).
5. Diritto alla presentazione didattica adeguata rispetto ai livelli di apprendimento e alle potenzialità umane ed intellettuali di ciascuno.
6. Diritto ad un contesto educativo accogliente, stimolante, responsabilizzante.
7. Diritto, per l'alunno in situazione di handicap, ad una presentazione didattica differenziata e diritto a processi sperimentali.
8. Diritto ad avere spazi dove potere esercitare sport, attività culturali, laboratoriali e sociali
9. Diritto alla informazione chiara sulla valutazione del processo formativo e sui livelli di apprendimento conseguiti.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. A seconda della gravità dell'infrazione, varia la sanzione e il soggetto competente all'erogazione della sanzione, secondo quanto esposto nella tabella.

GLI IMPEGNI DEI GENITORI

I Genitori hanno il Diritto di

- veder riconosciuto il loro ruolo primario nell'educazione dei loro figli;
- accedere a tutte le informazioni che riguardano i loro figli presso le istituzioni educative;
- essere consultati attivamente riguardo alle scelte educative, culturali ed organizzative messe in atto dalla Scuola.

I Genitori hanno il Dovere di

- educare i loro figli al senso di responsabilità e rispetto degli altri, per costruire una comunità scolastica sempre più accogliente;
- educare i loro figli in modo responsabile e di non trascurarli;
- fornire alla scuola dei loro figli tutte le informazioni utili a conseguire gli obiettivi educativi per la piena realizzazione di ogni persona;
- educare i loro figli al rispetto ed all'accettazione degli altri e delle loro convinzioni,
- dedicare tempo e impegno personale ai loro figli ed alla loro scuola contribuendo con essa nel compito di conseguire gli obiettivi educativi;
- ascoltare le indicazioni della Scuola al fine di ottenere maggiori informazioni circa il Processo di Formazione di Personalità del Ragazzo;
- prendere atto degli aspetti organizzativi della Scuola e delle decisioni conseguenti, prese secondo Criteri Istituzionali, senza pretendere che le richieste, presentate per iscritto, debbano essere "esaudite" perché presentate;
- prendere atto che l'Istituto ha più opportunità organizzative di Classe ed allo stesso spetta il compito di "assegnare", attraverso gli Organi competenti, gli Alunni al Gruppo di Ragazzi seguendo criteri approvati dagli Organi Collegiali. I genitori possono "indicare" bisogni, ma non determinare la scelta.

Patto di Corresponsabilità Educativa

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis)

E' richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia. L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie e la scuola, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

Si riporta di seguito il Regolamento di disciplina (DPR 249/98 e modifiche DPR 235/07):

Art. 1	Il regolamento, nel rispetto dei diritti e dei doveri dello studente, previsti dagli artt.2 e 3 del già citato decreto presidenziale (D.P.R. n. 249/1998), alla luce delle nuove modifiche ed integrazioni (D.P.R. n. 235/2007), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, i relativi procedimenti di irrogazione e le procedure di ricorso.
Art.2	I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero dello studente, anche attraverso attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché al principio della riparazione del danno, là dove possibile. Devono tenere conto della situazione personale dell'allievo, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano
Art.3	Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di quindici giorni sono adottati dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi sono adottate dal Consiglio d'istituto. Il temporaneo allontanamento dell'alunno, per periodi non superiori ai 15 giorni, può essere disposto solo nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari. In deroga al limite dei quindici giorni, può essere disposto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica qualora siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere del pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, la sanzione prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
Art.4	<i>(Infrazioni disciplinari)</i> Sono da considerare punibili con le sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento le seguenti infrazioni: a. Lieve mancanza (ritardi alla prima ora di lezione, assenze ingiustificate, irregolarità della frequenza). b. Lieve mancanza (astensione in massa dalle lezioni).

	<p>c. Fatti che turbino il regolare svolgimento dell'attività didattica, compreso la violazione del divieto di utilizzo di "telefonini cellulari" o di altri dispositivi elettronici.</p> <p>d. Scarsa cura dell'ambiente scolastico e del suo decoro (sporcare l' ambiente scolastico)</p> <p>e. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.</p> <p>f. Utilizzo improprio delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, configurante un danno al patrimonio della Scuola. (danneggiare materiali, arredi e strutture).</p> <p>g. Offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni.</p> <p>h. Mancato rispetto nei confronti del Dirigente, degli insegnanti, dei compagni, del personale della scuola.</p> <p>i. Piccoli furti e azioni che compromettono l'incolumità e la salute di altri, atti di bullismo.</p> <p>j. Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, compreso il reato di ingiuria, con particolare riguardo all'acquisizione, utilizzo e divulgazione di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali...) che ledono la privacy e i diritti dei terzi, raccolti con il proprio cellulare o altri tipi di dispositivi all'interno dell'istituzione scolastica.</p> <p>k. Reati che comportano un pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>l. Atti reiterati di violenza, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.</p>
Art.5	<p><i>(Sanzioni disciplinari)</i></p> <p>Agli alunni che incorrono nelle infrazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento saranno irrogate le seguenti sanzioni disciplinari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiamo verbale 2. Ammonizione ed avviso ai genitori per le infrazioni di cui al punto a. 3. Ammissione in classe solo se accompagnati dai genitori per le infrazioni di cui al punto b. 4. Ammonizione scritta sul registro di classe (eventuale sequestro temporaneo del cellulare) e ammissione in classe solo se accompagnati dai genitori per l'infrazione di cui al punto c. 5. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, ecc) 6. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai tre giorni per le infrazioni di cui ai punti d ed e. 7. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai giorni cinque e il risarcimento delle spese relative al danno per le infrazioni di cui al punto f. 8. Sospensione dalle lezioni per un periodo che va da un minimo di sei ad un massimo di quindici giorni per le infrazioni di cui ai punti g, h e i. Per i reati di cui al punto i, se non si accerta il colpevole, è prevista denuncia contro ignoti. 9. Nel caso di reati di cui ai punti j, k ed l è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica, in via cautelare, per la durata commisurata alla gravità del reato o del permanere della situazione di pericolo. Proporzionalmente alla gravità del reato si può disporre l'allontanamento oltre i quindici giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo. 10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente, la sua famiglia e i servizi sociali, tale da preparare il rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Laddove l'autorità giudiziaria o particolari situazioni sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono applicabili anche ai candidati esterni. 12. Per le mancanze di cui all'art. 4 lett. d) ed f) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico.

Art.6	<p><i>(Organi irroganti)</i> Le sanzioni disciplinari sono irrogate da: a. Docente della classe, il Dirigente scolastico o un suo delegato per le sanzioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5; b. Consiglio di classe per le sanzioni di cui al punto 5, 6, 7 e 8 dell'art. 5; d. Consiglio d'Istituto che attiva le iniziative di collaborazione con gli organi inquirenti (autorità giudiziaria) per quanto attiene il punto 9 dell'art. 5; e. Commissione d'esame per le sanzioni riguardanti tutte le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame.</p>
Art.7	<p><i>(Norme procedurali)</i> Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver consentito all'alunno di addurre giustificazioni, anche scritte e/o correlate da prove e testimonianze favorevoli. Il procedimento disciplinare che prevede la sospensione dalle lezioni e il pagamento del danno, sarà svolto in due successive riunioni dell'organo deliberante. La prima riunione prevede la fase istruttoria - testimoniale, la seconda prevede la fase deliberativa. Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni decorrono dal giorno successivo alla scadenza del periodo entro il quale i genitori interessati possono presentare ricorso all'Organo di garanzia, ai sensi del 1° comma dell'art. 8 , che decide nel termine di dieci giorni. Il ricorso sospende la sanzione disciplinare, salvo che l'Organo irrogante non preveda espressamente, con voto unanime, che la sanzione medesima venga applicata a partire dal giorno successivo dell'avvenuta notifica all'interessato. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia non accolga il ricorso, la sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo alla data di notifica del verdetto all'interessato. La notifica della sanzione va inoltrata ai genitori dell'interessato per iscritto o tramite fonogramma</p>
Art.8	<p><i>(Organo di Garanzia e ricorsi)</i> a. Per le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione fino a cinque giorni il CdC, previa verifica/accertamento della concreta situazione, può comminare la sanzione il giorno successivo alla data di notifica ai genitori dell'interessato. b. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre i cinque giorni e fino a quindici è ammesso ricorso scritto, da parte dei genitori dell'interessato entro cinque giorni dalla notifica, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni è ammesso ricorso scritto, da parte dei genitori dell'interessato entro dieci giorni dalla notifica, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. d. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del suo regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. e. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide. in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.</p>
Art.9	<p><i>(Regolamento dell'Organo di Garanzia: composizione e funzionamento)</i> a. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da due genitori e da un docente, nominati dal Consiglio d'Istituto, che restano in carica per la durata di un anno scolastico. Il Consiglio d'Istituto procede anche alla nomina di un membro supplente per la componente genitori e di un membro supplente per la componente docenti che subentreranno nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O. di G. lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O. di G. il genitore dell'alunno sanzionato).</p>

	<p>b. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso dell'avente diritto.</p> <p>c. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.</p> <p>d. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>e. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 8, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che superino i cinque giorni di sospensione. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.</p> <p>g. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato</p>
Art.10	<p><i>(Conversione della sanzione disciplinare)</i> Allo studente che incorre in infrazioni che prevedono la sospensione dalle lezioni non superiore a quindici giorni, è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (art.1 comma 2 e 8 del D.P.R. n. 235/2007). La richiesta di conversione deve essere inoltrata dal genitore all'Organo Giudicante, che delibererà in merito. Allo studente che incorre in infrazioni che prevedono la sospensione dalle lezioni superiore a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria è offerta la possibilità di un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art.1 comma 8 del D.P.R. n. 235/2007).</p>
Art.11	<p><i>(Disposizioni finali)</i> Il presente Regolamento, elaborato dal Collegio dei Docenti, viene adottato dal Consiglio d'Istituto. Il presente Regolamento e tutti gli altri documenti regolativi emanati dall'Istituto sono pubblicati sul sito della scuola. Contestualmente all'atto dell'iscrizione a questa scuola, i genitori prenderanno visione dei suddetti documenti e sottoscriveranno il patto educativo di corresponsabilità. Il patto educativo di corresponsabilità è un documento di sintesi e definisce i principi a cui si ispira la vita della comunità scolastica, nonché i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.</p>

Per quanto non previsto nel presente Statuto fa fede:
il Regolamento del Ministero della P. I. (D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche e integrazioni) ed i codici di procedura civile e penale.

A) TABELLA DI CORRISPONDENZA

INFRAZIONE	INTERVENTO DI RICHIAMO/ SANZIONE	SOGGETTO COMPETENTE	DESTINATARI DELLE SANZIONI
<p>Frequenza irregolare, assenze ingiustificate o strategiche, ritardi e uscite anticipate non documentati, ritardi reiterati non giustificati al cambio d'ora o di rientro dal bagno, atteggiamenti scomposti in aula, comportamento distratto o di disturbo durante le lezioni che non scada nella maleducazione e nella mancanza di rispetto del docente</p> <p>Classificazione: INADEMPIENZE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero verbale Ammonizione scritta (rapporto sul diario di classe) 	<p>Docente; D.S. o un suodelegato</p>	<p>Scuola Primaria Scuola Sec. I Grado</p>
<p>Reiterazione di comportamenti relativi alle infrazioni precedenti; mancato rispetto dei divieti</p> <p>Classificazione: INADEMPIENZE REITERATE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dall'ammonizione scritta alla richiesta di colloquio, sino alla comunicazione scritta alla famiglia 	<p>Docente coordinatore D.S. o suo delegato</p>	<p>Scuola Primaria Scuola Sec. I Grado</p>
<p>Ripetuta mancanza di rispetto dei divieti; fatti che violino in modo non grave la correttezza dei rapporti alunni- docente o che turbino il regolare andamento delle attività della scuola e/o che comportino interruzione del servizio parziale e/o totale, danneggiamenti lievi alle strutture, quale conseguenza nonvolontaria di comportamenti errati.</p> <p>Classificazione: VIOLAZIONI DI TIPOLOGIA di cui all'art. 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalla lettera scritta alla famiglia sino a cinque giorni di sospensione • Esclusione da attività scolastiche ed extrascolastiche (viaggi d'istruzione) 	<p>Consiglio di classe perfetto</p>	<p>Scuola Sec. I Grado</p>

<p>Reiterazione dei comportamenti di cui sopra. fatti che turbino gravemente il regolare andamento della scuola e che possono configurare anche alcune tipologie di reato (minacce, ingiurie, occupazione dell'istituto e/o parti di esso, violenza privata, atti vandalici, atti di bullismo, ecc.) o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e/o che comportino interruzione del servizio parziale e/o totale.</p> <p>Classificazione: VIOLAZIONI DI TIPOLOGIA di cui all'art. 4</p>	<p>☐ Fino a 15 giorni di sospensione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione nel fascicolo personale dell'alunno • Nelle ipotesi più gravi, possibilità di allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni e fino al permanere della situazione di pericolo, con esclusione dallo scrutinio e/o dall'ammissione all'esame di stato. 	<p>Per l'allontanamento sino a 15 giorni: Consiglio di classe perfetto</p> <p>Per l'annotazione sul fascicolo personale, Coordinatore insieme al D.S.</p> <p>Per l'allontanamento oltre i 15 giorni: Consiglio d'Istituto, su parere e relazione obbligatori del CdC ma non vincolanti.</p>	<p>Scuola Sec. I Grado</p>
--	--	---	----------------------------

Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione

Il CdC, sulla base degli elementi valutativi di cui dispone, deciderà se escludere dalle visite guidate e/o dai viaggi d'istruzione i singoli allievi / l'intera classe che:

- abbiano fatto registrare diverse note disciplinari;
- abbiano ripetutamente assunto comportamenti scorretti e irresponsabili e/o abbiano avuto sanzioni disciplinari con conseguente allontanamento dalla scuola.

Sono esclusi dal viaggio per motivi disciplinari gli studenti e/o la classe che, a causa di pregressi episodi accaduti a scuola o durante precedenti uscite, siano stati segnalati per comportamento non rispettoso delle regole di convivenza e risultino dunque poco affidabili, ai fini della vigilanza, durante il viaggio di istruzione. La non ammissione a queste attività non vuole avere un valore punitivo ma educativo, affinché si comprenda l'importanza del rispetto delle regole e degli altri intesa come crescita etica e civile. In tal caso, coloro che non partecipano al viaggio saranno tenuti alla frequenza scolastica obbligatoria.

B) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA'

Le mancanze ai doveri previsti dal presente Regolamento comportano interventi di richiamo o sanzioni disciplinari che tengono conto:

- Della tipologia di infrazione
- Della gravità dei comportamenti
- Della recidività e/o della rilevanza delle conseguenze a cose e persone che da essi possono derivare
- Della situazione personale dello studente, di circostanze attenuanti ed aggravanti.

In particolare, i provvedimenti sono assunti in base ai seguenti criteri:

1. Tipologia:

Viene operata una distinzione tra:

- Inadempienze, caratterizzate dal mancato ottemperamento ad obblighi o doveri di lavoro o regolamentari
- violazioni, di gravità crescente, così come riportate nell'art. 4 della tabella

2. Gravità degli esiti:

La gravità degli esiti viene classificata secondo la seguente scala

- Lieve: con piccoli effetti o conseguenze, non comprendenti costi di ripristino o lesioni
- Media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività, con costi di ripristino sino ad €300,00; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura ed attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco, con interventi di minimo pronto soccorso;
- Alta: con conseguenze durevoli o che richiedano interventi straordinari di recupero e/o costi oltre €300,00; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura ed assistenza prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso;
- Altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l'intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori a €2000,00; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti.

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali quando il comportamento dell'alunno, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.

3. Ricorrenza:

Classificata secondo la scala:

- Occasionale;
- Reiterata;
- Costante

4. Elementi o circostanze attenuanti:

- Accertate condizioni di disagio sociale;
- Particolari condizioni psicologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;
- Provocazioni, occasionali o ripetute, subite da compagni o altri soggetti;
- Immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, a scusarsi con le parti offese, a risarcire e/o acquisire comportamenti corretti.

5. Elementi o circostanze aggravanti

- Premeditazione;
- Azioni di gruppo;
- Azioni ai danni di soggetti deboli;
- Azioni ai danni di soggetti diversamente abili

B) MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

- a) Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.
- b) Il docente che rileva i comportamenti non conformi, ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi dispone gli interventi di richiamo che reputi più opportuni o ove ritenga sussistano le condizioni per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, sottopone i fatti all'attenzione del coordinatore e dei colleghi del Consiglio di Classe, nonché del Dirigente Scolastico, cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il Consiglio d'Istituto per provvedimenti che contemplino l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni o e/o fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo.
- c) Le sanzioni sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. L'allontanamento dalla scuola può essere commutato, qualora ne ricorrano le condizioni, in attività alternative di riparazione del danno e/o offesa arrecata.

C) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI RELATIVI ALL'USO IMPROPRIO DI TELEFONINI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI DI RIPRESA

(come da regolamento e-Policy)

FOTO/AUDIO/VIDEO

L'uso dei telefoni cellulari in classe è interdetto, ai sensi delle Linee di Indirizzo M.P.I. del 15/03/2007 (Min. Fioroni) e Dir. M.I.U.R. 30/11/07. Gli alunni avranno cura di spegnere i propri telefoni cellulari appena arrivati a scuola, di custodirli durante tutto il periodo delle lezioni e di riaccenderli solo dopo essere usciti dall'edificio scolastico. In caso di uso inappropriato dei cellulari da parte degli alunni, il docente provvederà al ritiro del telefono dell'alunno ed a portarlo in segreteria; saranno convocati i genitori, ai quali il cellulare sarà restituito. Pertanto, se ne sconsiglia l'introduzione a scuola; in diffidando genitori ed alunni sono consapevoli che ciò avviene a proprio rischio e che la scuola non è responsabile di eventuali sottrazioni e/o danneggiamenti. Per la regolamentazione d'uso dei telefoni cellulari, si invita a leggere il Regolamento e-Policy deliberato nel C.d.D. del 09/11/2021 e pubblicato sul sito della scuola nello spazio dedicato ai Regolamenti.

Pertanto:

- 1) L'uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è vietato; contestualmente è vietato anche l'uso delle suonerie.
- 2) In deroga al comma 1, l'uso è consentito ove questo sia stato espressamente autorizzato dal docente;
 - In caso di infrazione, il docente segnala l'accaduto al D.S. e alle Figure di sistema, adottando i provvedimenti:

- Fa riferimento al Regolamento di istituto, alla E- policy e al patto di corresponsabilità.
 - Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo.
 - In caso di reiterazione obbliga anche allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe.
- 3) È vietato l'uso del telefono cellulare da parte degli alunni per riprendere senza autorizzazione scene di vita scolastica.
- In caso di infrazione il docente segnala l'accaduto al D.S. e alle Figure di sistema, adottando i provvedimenti:
 - Fa riferimento al Regolamento di istituto, alla E- policy e al patto di corresponsabilità.
 - Obbliga allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe.
 - Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo.
 - Si chiede la cancellazione delle immagini ed eventualmente l'eliminazione di quelle pubblicate.
 - Chiede la convocazione del Consiglio di classe per decidere in merito ai provvedimenti disciplinari, dal richiamo verbale alla sospensione dalle lezioni - art.5 del Regolamento di disciplina (DPR 249/98 e modifiche DPR 235/07).
- 4) È severamente vietato l'uso del cellulare o altri strumenti tecnologici per realizzare azioni di bullismo, attraverso l'uso di messaggi, chat, foto, video ed altro.
- In caso di infrazione il docente segnala l'accaduto al D.S. e alle fig. di sistema, adottando i provvedimenti:
 - Fa riferimento al Regolamento di istituto, alla E- policy e al patto di corresponsabilità.
 - Obbliga allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe.
 - Suggerisce la consulenza offerta dallo sportello d'ascolto.
 - Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo.
 - Si chiede la cancellazione delle immagini ed eventualmente l'eliminazione di quelle pubblicate.
 - Chiede la convocazione del Consiglio di classe per decidere in merito ai provvedimenti disciplinari, dal richiamo verbale all'allontanamento dalla comunità scolastica - art.5 del Regolamento di disciplina (DPR 249/98 e modifiche DPR 235/07).
 - Si valuta l'opportunità di contattare le autorità competenti.
- 5) In caso di violazione inerenti la normativa sulla tutela della privacy di cui al D. L.vo n.196/2003, ossia **di riprese foto/video/audio che possono ledere la dignità o la reputazione dei soggetti ripresi**, nonché la diffusione a terzi di registrazioni foto/audio/video di alunni e personale della scuola, senza che questi ne siano stati informati o non ne sia stato espressamente acquisito il consenso, il docente che ha rilevato l'infrazione procede nel seguente modo:
- In caso di infrazione il docente segnala l'accaduto al D.S. e alle fig. di sistema, adottando i provvedimenti:
 - Fa riferimento al Regolamento di istituto, alla E-policy e al patto di corresponsabilità.
 - Obbliga allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe.
 - Suggerisce la consulenza offerta dallo sportello d'ascolto.
 - Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo.
 - Si chiede la cancellazione delle immagini ed eventualmente l'eliminazione di quelle pubblicate.

- Chiede la convocazione del Consiglio di classe per decidere in merito ai provvedimenti disciplinari, dal richiamo verbale all'allontanamento dalla comunità scolastica - art.5 del Regolamento di disciplina (DPR 249/98 e modifiche DPR 235/07).
 - Si valuta l'opportunità di contattare le autorità competenti.
- 6) È vietato, l'uso del telefono cellulare da parte degli alunni per trasmettere materiale offensivo, osceno, violento.

➤ In caso di infrazione il docente segnala l'accaduto al D.S. e alle fig. di sistema, adottando i provvedimenti:

- Fa riferimento al Regolamento di istituto, alla E- policy e al patto di corresponsabilità.
- Obbliga allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe.
- Suggerisce la consulenza offerta dallo sportello d'ascolto.
- Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo.
- Si conservano le prove ed eventualmente si contattano le autorità competenti.
- Si convoca il Consiglio di classe per decidere in merito ai provvedimenti disciplinari, dal richiamo verbale all'allontanamento dalla comunità scolastica - art.5 del Regolamento di disciplina (DPR 249/98 e modifiche DPR 235/07)

Per quanto riguarda l'uso di eventuali tablet e pc personali a scuola va seguita la seguente regolamentazione:

- A scuola i tablet e i pc personali devono essere utilizzati esclusivamente in modalità Off-Line e senza la SIM Card solo per la lettura e la consultazione degli e-book, consentito effettuare il download dei libri a scuola.
- In preventivamente scaricati a casa secondo le indicazioni degli insegnanti. Non sarà classe il tablet/pc va acceso e utilizzato solo secondo le indicazioni dei docenti.
- I dispositivi devono essere utilizzati esclusivamente in sostituzione dei testi cartacei al fine di evitare il carico eccessivo dei libri di testo da portare a scuola. Ciò non esonera l'alunno dal portare quaderni, penne e altri materiali utili alla didattica.
- È vietato, come da Regolamento di Istituto, l'uso dell'applicazione della fotocamera e della funzione di registrazione audio/video, in quanto l'uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy.
- L'alunno è personalmente responsabile del proprio tablet/pc, del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati da/a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo del dispositivo.
- Il tablet/pc non va prestato né ai compagni della classe né ai compagni di altre classi.
- Durante i cambi d'ora e gli intervalli i dispositivi utilizzati devono essere conservati con cura dall'alunno e non vanno lasciati incustoditi sopra i banchi al fine di evitarne danneggiamenti anche accidentali.
- Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet/pc adottando tutte le necessarie cautele e deve custodirlo sia in classe sia quando deve recarsi in palestra. La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni.
- La possibilità di utilizzare questi strumenti è subordinata al rispetto scrupoloso delle suddette norme; diversamente sarà revocata l'autorizzazione all'uso di tali dispositivi.

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI DA PARTE DEGLI STUDENTI ALLA E- POLICY.

INFRAZIONI	PROCEDURA		
	COSA SEGNALARE	COME SEGNALARE: A CHI E IN CHE MODO	GESTIRE LE SEGNALAZIONI
L'uso del cellulare in orario scolastico, prima infrazione	Si segnala verbalmente al Dirigente e/o alle figure di sistema (funzione strumentale Disagio e referente Cyberbullismo) e si convoca la famiglia.	Fare riferimento al Regolamento di istituto, alla E-policy e al patto di corresponsabilità	Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo.
L'uso continuato del cellulare in orario scolastico	Si segnala al Dirigente e/o alle figure di sistema, si compila la scheda (All.3, <i>Scheda di rilevazione di violazione delle disposizioni sulla strumentazione personale</i>) e si convoca la famiglia	. Fare riferimento ai Regolamenti vigenti nell'istituto . Obbligare allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe	Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo.
Uso di cellulare per riprendere senza autorizzazione scene di vita scolastica	Si segnala al Dirigente e alle figure di sistema, si compila la scheda, All.3 <i>Scheda di rilevazione di violazione delle disposizioni sulla strumentazione personale</i> , e si convoca la famiglia	. Fare riferimento ai Regolamenti vigenti nell'istituto . Obbligare allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe	.Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo. Si chiede la cancellazione delle immagini ed eventualmente l'eliminazione di quelle pubblicate. Si convoca il Consiglio di classe.
Uso del cellulare o altri strumenti tecnologici per realizzare azioni di bullismo, attraverso l'uso di messaggi, chat, foto, video ed altro	Si segnala al Dirigente e alle figure di sistema, si compilano le schede (All.1, <i>Scheda di segnalazione di situazioni a rischio</i> e All.2 <i>Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online</i>) e si convoca la famiglia	. Fare riferimento ai Regolamenti vigenti nell'istituto . Obbligare allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe .Suggerire la consulenza offerta dallo sportello d'ascolto	.Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo. .Si chiede la cancellazione delle immagini ed eventualmente l'eliminazione di quelle pubblicate. Si convoca il Consiglio di classe. Si valuta l'opportunità di contattare le autorità

			competenti.
Uso continuato del cellulare o altri strumenti tecnologici per realizzare azioni di bullismo, attraverso l'uso di messaggi, chat, foto, video ed altro	Si segnala al Dirigente e alle figure di sistema, si compila la scheda (All.1, <i>Scheda di segnalazione di situazioni a rischio</i> e All.2 <i>Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online</i>) e si convoca la famiglia	. Fare riferimento ai Regolamenti vigenti nell'istituto . Obbligare allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe. Suggerire la consulenza offerta dallo sportello d'ascolto	.Il cellulare viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo. .Si chiede la cancellazione delle immagini ed eventualmente l'eliminazione di quelle pubblicate. Si convoca il Consiglio di classe. Si valuta l'opportunità di contattare le autorità competenti.
Violare la privacy altrui con messaggi, video, foto	Si segnala al Dirigente e alle figure di sistema, si compila la scheda (All.1, <i>Scheda di segnalazione di situazioni a rischio</i> e All.2 <i>Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online</i>) e si convoca la famiglia.	. Fare riferimento ai Regolamenti vigenti nell'istituto . Obbligare allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe .Suggerire la consulenza offerta dallo sportello d'ascolto	Il cellulare o altro strumento tecnologico, viene requisito, il genitore è tenuto ad andare a ritirarlo. Si chiede la cancellazione delle immagini ed eventualmente l'eliminazione di quelle pubblicate. Si convoca il Consiglio di classe. Si valuta l'opportunità di contattare le autorità competenti.
Trasmettere materiale offensivo, osceno, violento	Si segnala al Dirigente e alle figure di sistema, si compila la scheda (All.1, Scheda di segnalazione di situazioni a rischio e All.2 Schema riepilogativo delle situazioni gestite legate a rischi online) e si convoca la	Fare riferimento ai Regolamenti vigenti nell'istituto. Obbligare allo studio dei regolamenti vigenti e relazione alla classe. Suggerire la consulenza offerta dallo sportello d'ascolto	Il cellulare o altro strumento tecnologico, viene requisito, il genitore è tenuto a venire a scuola per ritirarlo. Si chiede la cancellazione delle immagini ed eventualmente l'eliminazione di quelle pubblicate. Si convoca il Consiglio

	Famiglia. Si fa riferimento alle procedure interne allegare per i vari casi.		di classe. Si valuta l'opportunità di contattare le autorità competenti.
--	---	--	--

Gli Allegati, cui si fa riferimento in tabella, sono quelli inseriti nel Regolamento delle ePolicy pubblicati sul sito.

Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare la gravità dei singoli casi.

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, da parte dei genitori interessati entro 10 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno all'Istituto.

Organo di garanzia interno

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico: D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni)

Organo di Garanzia e ricorsi

- Per le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione fino a cinque giorni il CdC, previa verifica/accertamento della concreta situazione, può comminare la sanzione il giorno successivo alla data di notifica ai genitori dell'interessato.
- Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre i cinque giorni e fino a quindici è ammesso ricorso scritto, da parte dei genitori dell'interessato entro cinque giorni dalla notifica, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni è ammesso ricorso scritto, da parte dei genitori dell'interessato entro dieci giorni dalla notifica, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse (di un genitore, di un gruppo di genitori, del Direttivo dell'Associazione Genitori), anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del suo regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti; inoltre, può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Regolamento dell'Organo di Garanzia: composizione e funzionamento

- L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da due genitori e da un docente nominati dal Consiglio d'Istituto, che restano in carica per la durata di un anno scolastico. Il Consiglio d'Istituto procede anche alla nomina di un membro supplente per la componente genitori e di un membro supplente per la componente docenti che subentreranno nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O. di G. lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O. di G. il genitore dell'alunno sanzionato).
- La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso dell'avente diritto.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
- Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 8, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che superino i cinque giorni di sospensione. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
- L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato

Organo regionale di garanzia

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98, modificato dall'art 2 del DPR 235-107, è istituito un Organo Interno di Garanzia regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti, dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al D.P.R. 249/98 ed al presente Regolamento.

Disposizioni finali: Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgv 297 del 14.4.1994 e sue successive modificazioni.